

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI DEI CONTI

Circolare n.25 del 18 novembre 2025

TERMINI D'INVIO AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Il decreto ministeriale del 29 ottobre 2025 ha sostituito il comma 1-bis, dell'articolo 7 del decreto ministeriale del 19 ottobre 2020, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per le spese sanitarie la trasmissione dei relativi dati deve essere effettuata con cadenza annuale entro il **31 gennaio dell'anno successivo** a quello di riferimento delle medesime spese.

Pertanto per le spese sanitarie relative all'anno 2025, il termine per l'invio al Sistema tessera sanitaria è previsto per il 31 gennaio 2026.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

Dal punto di vista soggettivo, i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria sono quelli indicati all'articolo 3, comma 3, del Dlgs 175/2014, nonché in appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, e cioè i seguenti soggetti:

- le aziende sanitarie locali;
- le aziende ospedaliere;
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- i policlinici universitari;
- le farmacie pubbliche e private;
- i presidi di specialistica ambulatoriale;
- le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.
- il decreto ministeriale del 1° settembre 2016, per quanto riguarda tutta una serie di soggetti, tra i quali psicologi, infermieri, ostetrici, ottici, tecnici sanitari di radiologia medica, nonché alle strutture autorizzate a commercializzare farmaci, ecc.;
- il decreto ministeriale del 22 marzo 2019, relativamente alle sanitarie strutture militari;
- il decreto ministeriale del 22 novembre 2019, con riferimento agli esercenti di diverse professioni sanitarie ordinistiche;
- il decreto ministeriale del 16 luglio 2021, con riferimento agli esercenti di attività professionali sanitarie iscritti in elenchi speciali ad esaurimento.

DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Si ricorda inoltre che i soggetti che sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015, aveva prorogato tale divieto, già in vigore per gli anni a partire dal 2019 e fino al 31 dicembre 2023, anche per il 2024.

L'articolo 2 del Dlgs 81 del 12 giugno 2025, modificando nuovamente l'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del citato Dl 119/2018, ha reso permanente il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori

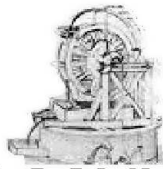
STUDIO ASSOCIATO BETTONI & LOCATELLI

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 04192080168

PASSAGGIO CANONICI LATERANENSIS 12/10 SCALA C - 24121 BERGAMO (BG) TEL. 035-24.25.38

MAIL SEGRETERIA@STUDIOASSOCIATO.TAX

VIA SAN PAOLO N.7 - 20121 MILANO (MI)



**DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI**

sanitari che sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (STS), con riferimento alle fatture recanti dati sanitari ed emesse nei confronti di persone fisiche, intese quali consumatori finali.

DIRITTO DI OPPOSIZIONE DEL CITTADINO

Infine è opportuno ricordare che per quanto riguarda il diritto di opposizione da parte del cittadino al fatto che i dati vengano messi a disposizione dell'agenzia delle Entrate, il decreto del 31 luglio 2015 dispone che tale diritto può essere esercitato:

- in caso di scontrino parlante che, con l'avvento dei corrispettivi telematici, è diventato il documento commerciale, o di altro documento fiscale, non comunicando al soggetto che emette il documento stesso il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- negli altri casi, chiedendo oralmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale. La comunicazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico o dalla struttura sanitaria cui l'assistito si è rivolto.

L'articolo 3, sempre del decreto del 31 luglio 2015, dispone che l'opposizione può anche essere esercitata, con riferimento ai dati aggregati relativi a una o più tipologie di spese, accedendo all'area riservata del sito internet del Sistema Tessera Sanitaria, nel periodo, a regime, dal 9 febbraio all'8 marzo sempre dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Dr.ssa Rachele Denegri